

## SUCCESSIONE: SUCCESSIONI E DIRITTO INTERNAZIONALE

### 01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo delle norme nazionali e delle norme collegate nel **Diritto internazionale.**

### 02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti**:

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

#### RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

### 03. LE SUCCESSIONI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Le norme nazionali sulle successioni a volte si scontrano con quelle internazionali e, soprattutto con le norme dettate dalle Ue.

In materia successoria convivono **oggi gli articoli 46 e seguenti della Legge 218/1995** e il **Regolamento (UE) n. 650/2012** in materia di successioni e di creazione di un certificato successorio europeo, entrato in vigore il 5 luglio 2012 ma che **si applica alle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015**.

Come noto la normativa europea non abroga la norma nazionale ma, se incompatibile con esso, la rende inapplicabile. Se ne ricava che la legge 218/1995 permane in vigore e va applicata alle successioni delle persone decedute dopo il 17 agosto 2015 per tutti gli aspetti non regolati dal citato regolamento Ue.

Il primo comma dell'articolo 46 della L 218/1995 dispone "**La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.**" Pertanto il criterio, secondo la nostra normativa, risale alla legge nazionale.

Il regolamento Europeo, al contrario, dispone che *“sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte”* (**articolo 4**), secondo il più generale criterio internazionale privatistico dell'ultima residenza o domicilio abituale.

A tal proposito **l'art. 46 della 218** continua:

*“Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.”*

e, **all'articolo 47**,

*“La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.”*

ritenendo valido il testamento **all'articolo 48**,

*“...se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.”*

Mentre **l'articolo 49** specifica che se la legge applicabile alla successione non attribuisce la successione allo Stato i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo stato italiano, **l'articolo 50**, l'ultimo dedicato alla materia, dispone che in materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:

<b>a)</b>	se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
<b>b)</b>	se la successione si è aperta in Italia;
<b>c)</b>	se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;
<b>d)</b>	se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
<b>e)</b>	se la domanda concerne beni situati in Italia.

Il **Regolamento (UE) n. 650/2012** in materia di successioni e di **creazione di un certificato successorio europeo**, interviene al fine di fornire la certezza del diritto ai

beneficiari di successioni internazionali, evitare decisioni contrastanti e semplificare i procedimenti.

Stabilisce norme di livello comunitario sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile in materia di successione nell'Unione, nonché norme sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni emesse in un paese dell'UE e l'accettazione e l'esecuzione degli atti legali rilasciati in un paese dell'UE.

Introduce inoltre un **certificato successorio europeo**, utilizzabile da eredi, legatari ed esecutori testamentari o amministratori dell'eredità per invocare il loro stato e/o per esercitare i loro diritti in un altro paese dell'UE.

**Si applica a tutti i paesi dell'UE**, ad eccezione del Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che continueranno ad applicare il loro diritto nazionale alle successioni internazionali. Gli altri paesi dell'UE dovranno applicare le loro norme nazionali in materia di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni emesse in questi tre paesi.

Come detto si applica alle persone **decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015**.

Il regolamento si applica a tutti gli aspetti civili della successione patrimoniale di una persona deceduta. Non si applica a questioni legate al reddito (ad esempio, questioni fiscali), questioni doganali, questioni amministrative. Neppure disciplina i settori del diritto civile diversi dalla successione, come i regimi patrimoniali tra coniugi, le donazioni e i piani pensionistici.

**Il Regolamento UE n. 650/2012 dispone che:**

sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali del paese dell'UE in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte;

come regola generale, la legge applicabile alla successione è la legge del paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Può essere la legge sia di un paese dell'UE che di un paese terzo;

tuttavia, prima del suo decesso, una persona può decidere che la legge applicabile sarà quella del suo paese di origine. Se questa persona è un cittadino di un paese dell'UE, le parti interessate dalla successione possono convenire che abbiano competenza a decidere gli organi giurisdizionali di tale paese dell'UE, invece che gli organi del paese in cui la

persona deceduta aveva la residenza abituale. Il **Regolamento inverte la regola rispetto alla Legge 218/1995**; il criterio generale della legge italiana **diventa in criterio facoltativo, opzionabile dalla parte**;

la stessa legge si applica a tutta la successione, indipendentemente dal tipo di bene (mobile o immobile) interessato o dal paese dove è situato;

garantisce che le decisioni emesse in un paese dell'UE siano riconosciute in tutta l'Unione senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare. Le decisioni esecutive nel paese dell'UE in cui sono state date sono esecutive in un altro paese dell'UE quando, su istanza di una parte interessata, sono state ivi dichiarate esecutive dal tribunale locale.

### **La legge applicabile disciplinerà, per esempio:**

l'individuazione dei beneficiari e delle loro rispettive quote;

la capacità di succedere;

i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli amministratori dell'eredità;

la responsabilità per i debiti ereditari;

la divisione dell'eredità.

### **Il Certificato successorio europeo**

è un documento opzionale rilasciato dall'autorità che si occupa della successione;

è utilizzabile dagli eredi, dai legatari, dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro paese dell'UE, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità;

una volta emesso, è efficace in tutti i paesi dell'UE senza che sia necessario alcun procedimento speciale;

in contrasto con i certificati nazionali di successione, che hanno effetti diversi a seconda del paese dell'UE di emissione, il certificato successorio europeo avrà gli stessi effetti, stabiliti nel regolamento, in tutti i paesi dell'UE;

Il regolamento (UE) n. 1329/2014 istituisce i moduli da utilizzare per accompagnare il presente regolamento.